



Osservazioni al Documento per la Consultazione n. 77/2015/R/COM

**RIFORMA DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE PER I SETTORI
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE
- ORIENTAMENTI FINALI -**

Roma, 14 aprile 2015

Premessa

In relazione al provvedimento in questione è opportuno evidenziare che i Comuni esercenti la Maggior Tutela, lo sono ai sensi dell'Articolo 1, commi 2 e 3, del Decreto Legge 18 giugno 2007, ed erogano tale servizio con le modalità previste dalla Delibera 301/2012/R/eel *“Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di Maggior Tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)”*. Le amministrazioni interessate non svolgono quindi il servizio di vendita nel mercato libero dell'energia elettrica in quanto limitate al confine territoriale per Costituzione della Repubblica.

Risulta altresì necessario rammentare che il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito con Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante *“disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”*, ed il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *“disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* (spending review), costringono gli Enti Locali ad un contenimento della spesa e impediscono le assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni obbligandole altresì ad una riduzione della spesa complessiva del personale, da ciò ne deriva che il personale che si occupa della parte *“Azienda Elettrica”* è quello del Comune, che svolge anche altre attività istituzionali essendo il servizio gestito in economia, con funzioni decisionali svolte direttamente dal Sindaco, dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale nell'ambito delle rispettive competenze.

Le attività di Distribuzione e di vendita in Maggior Tutela non hanno, quindi per la stessa natura dell'Ente esercente, nessun fine imprenditoriale né fini di lucro, tuttavia esse sono svolte per quanto possibile secondo criteri di economicità ed improntate al servizio pubblico. Per tali enti non si può quindi parlare di impresa elettrica ma semplicemente di azienda elettrica o servizio elettrico comunale.

E' del tutto evidente che per tali fattispecie con aziende elettriche di piccolissima dimensione, l'implementazione di una separazione funzionale forte come quella che si prospetta nel documento di consultazione, renderebbe necessari investimenti tali anche da compromettere l'equilibrio finanziario ed economico oltre all'efficienza ed all'economicità che il provvedimento in oggetto persegue.

La Legge 3 agosto 2007, n. 125 e le seguenti disposizioni AEEGSI prevedono che i Distributori devono garantire il servizio di Maggior Tutela agli aventi diritto, legando di fatto le due attività che ora si vogliono separare funzionalmente. Qualora la completa separazione funzionale diventasse obbligatoria tra la Distribuzione e la Maggior Tutela, il Comuni in questione si troverebbero a dover scegliere tra due vie, di fatto non praticabili: la una mera separazione funzionale ovvero la cessione del servizio di Tutela (che tuttavia sarebbe impossibile gestire tramite società separata costituita dal Comune, considerato il divieto per i bacini territoriali con meno di 20.000 abitanti).

Si tenga conto del fatto che i Comuni che erogano il servizio in economia continuano ad esercire l'attività di *“distribuzione/vendita in Tutela”* solo perché i cittadini riconoscono al municipio, una funzione utile di servizio pubblico fortemente radicata, con piena soddisfazione per il servizio prestato senza l'inutile intermediazione di soggetti terzi o ulteriori macchinosi contact center impersonali. Ciò è reso possibile proprio grazie alle ridotte dimensioni ed alla incorporazione del Servizio Elettrico nella struttura comunale per sua natura volta al servizio ai cittadini.

La separazione funzionale richiederebbe quindi, per assurdo, l'assunzione di nuovo personale che è resa praticamente impossibile dalla normativa citata in premessa.

Seguono quindi le osservazioni sotto riportate.

Osservazioni al documento di consultazione

S6 *“Osservazioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica”*

NOMINA DEL GESTORE INDIPENDENTE

Posto che *“per quanto riguarda le imprese di distribuzione elettrica con meno di 100.000 clienti allacciati che non operano in separazione societaria dalle attività di vendita o produzione, l'Autorità è, altresì, orientata ad introdurre l'obbligo di nomina del gestore indipendente; in tal senso, tali imprese sarebbero chiamate a prevedere, in deroga ai principi generali che regolano la composizione del gestore indipendente, l'inclusione nel gestore non più della totalità dei componenti dell'organo amministrativo dell'impresa bensì solo di una parte di essi a cui devono essere conferiti i poteri di gestione dell'attività oggetto di separazione funzionale, attività che deve essere svolta tramite organizzazione separata (es. dipartimento) all'interno della stessa impresa. In tutti i modi, dovrebbe fare parte del gestore indipendente anche il personale con funzioni dirigenziali apicali che ha responsabilità decisionali sull'attività di distribuzione di energia elettrica. Pertanto, per queste imprese, non si ritiene compatibile con gli obblighi di separazione*

funzionale l'esistenza di un direttore generale o di personale con funzioni dirigenziali apicali che abbia responsabilità decisionali sia sulla distribuzione che sulla vendita o la produzione", si rileva che per le gestioni comunali sono necessarie alcune specifiche che tengano conto dell'organizzazione di tali enti, pertanto:

- Per la natura elettiva e per la funzione che esercitano, gli organi decisionali del Comune non possono essere esclusi da decisioni relative ad un'attività di competenza comunale, siano esse relative alla vendita o alla distribuzione;
- Non esiste la possibilità di creare Dipartimenti o "organizzazioni separate";
- La normativa ha reso praticamente impossibile per il Comune assumere nuovo personale interno al fine di separare le competenze;
- Sarebbe assolutamente antieconomico, oltre che impraticabile, affidare ad organismi esterni la funzione di Gestore Indipendente;
- Ogni riferimento di carattere imprenditoriale/societario riportato nella bozza di delibera non è direttamente riferibile ad un'azienda elettrica comunale (es: "organo amministrativo d'impresa"; "statuto sociale"; "amministratore delegato", etc.);
- L'articolo 10.2 della Delibera proposta è formalmente inattuabile per quanto riguarda le modalità contrattuali e retributive diverse da quelle previste per la Pubblica Amministrazione, ciò a causa dei vincoli sulle assunzioni;
- Nel caso del Comune, il contrasto tra la normativa nazionale in materia di razionalizzazione della spesa pubblica e la figura del gestore indipendente, è del tutto evidente nell'art. 11.3 nello schema della delibera proposta dell'Autorità che prevede: *"Al Gestore Indipendente sono messe a disposizione le necessarie risorse ad assicurare autonomia organizzativa dell'attività che gestisce, tra le quali le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; il Gestore Indipendente dispone, altresì, dei poteri necessari a reperire adeguate provviste finanziarie anche all'esterno dell'impresa verticalmente integrata per lo svolgimento delle attività di gestione o sviluppo delle infrastrutture"*.

Si ritiene pertanto che la nomina di un gestore indipendente, per situazioni particolari come le gestioni comunali non possa e non debba trovare attuazione (in quanto impraticabile sia formalmente che in termini economico-finanziari).

PROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI

Alla luce di quanto detto un eventuale programma di adempimenti realizzato allo scopo di dividere i compiti da assegnare a persone differenti rimarrebbe pertanto, all'interno del comune, inattuabile così come eventuali misure che prevedano, ad esempio, la separazione tra le funzioni di sportello per la vendita e le richieste dell'utenza per la distribuzione.

RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ

Vale quanto già detto sopra con riferimento al Gestore indipendente, gli stessi vincoli normativi ed economici ne impediscono la nomina e rendono inattuabili le sue funzioni. Anche in questo caso le gestioni in economia dovrebbero esserne escluse.

S8 "Osservazioni in merito agli obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione":

In merito a "denominazione sociale", "marchio", "ditta", "insegna", posto che sono tutte definizioni di diritto privato e difficilmente applicabili al Comune, si rileva l'intenzione di differenziare ogni elemento distintivo del distributore in modo che non contenga nessun elemento di tipo testuale o grafico ricollegabile all'attività di vendita.

Inoltre essendo lo stesso Comune che invia le fatture di trasporto ai venditori del mercato libero, nonché le bollette del servizio di Maggior Tutela agli utenti finali, la denominazione "Comune di _____" è imprescindibile, sebbene contenga "elementi testuali" uguali per la distribuzione e la Maggior Tutela.

In merito alle politiche di comunicazione si segnala che dal punto di vista pratico diventa impossibile ottemperare alle prescrizioni dell'art. 16.6. Tale vincolo infatti prevede che le attività commerciali relative all'attività di distribuzione siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita (in Tutela) dell'energia elettrica, pensate per un riscontro prettamente aziendale.

S10 “Osservazioni in merito agli obblighi di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili”

Il Comune esercisce, di fatto, il servizio di vendita esclusivamente agli utenti serviti in Maggior Tutela, per tale motivo le informazioni commerciali a cui il personale dell'Azienda Distributrice può accedere, non possono fornire in nessun caso un indebito vantaggio all'esercente la Maggior Tutela (che pure è lo stesso soggetto), ciò per la stessa natura del servizio di Tutela. Una separazione dell'accesso alle informazioni da parte del personale comunale addetto all'azienda elettrica, anche qualora fosse possibile (tenuto conto di quanto già detto in merito all'impossibilità di assumere nuovi dipendenti), sarebbe completamente inutile ai fini pratici ed implicherebbe un ingiustificabile dispendio di risorse pubbliche. Per questo specifico caso la separazione delle banche dati raddoppierebbe di fatto i costi periodici di Billing e di gestione delle utenze.

Anche la separazione logica degli accessi richiederebbe un consistente investimento per l'implementazione di apposite procedure oltre all'aumento – alla fine ingiustificato - dei costi di gestione.

Per quanto detto in conclusione si richiede, in via prioritaria, che:

- le disposizioni in oggetto non vengano applicate ai soggetti che svolgono esclusivamente i servizi di distribuzione di energia elettrica e vendita al mercato di Maggior Tutela (eventualmente tenendo conto di una dimensione massima di utenza, es: meno di 5.000 clienti finali)
- le disposizioni in oggetto non siano applicate agli enti pubblici che svolgono esclusivamente i servizi di distribuzione e vendita al mercato tutelato.